COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELO TIRABOSCHI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (1701) 83

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 83, 85, 86, 87, 89, 91

Borgia Francesco (gruppo PSI) 91

Coloni Sergio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 84, 86, 87

Latronico Fede (gruppo lega nord) 86, 89, 90

Mantovani Silvio (gruppo PDS) 90

Marino Luigi (gruppo rifondazione comunista) 85, 87, 89

Tarabini Eugenio (gruppo DC), *Relatore* 83, 86, 89

Sanese Nicolamaria (gruppo DC) 90

Sostituzioni:

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 83

Votazione nominale:

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 91

La seduta comincia alle 16.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Cirino Pomicino, Grippo e Gualco sono sostituiti rispettivamente dai deputati Coloni, Mastranzo e Galbiati.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (1701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».

Ricordo che l'esame del provvedimento, con l'apertura della discussione sulle linee generali, è iniziato nella seduta del 17 dicembre 1992 ed è poi proseguito in quella del 31 marzo 1993. Avverto che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il 20 maggio 1993 parere favorevole sul provvedimento in discussione.

L'argomento oggetto del disegno di legge in esame riveste particolare importanza, soprattutto per la nostra Commissione ed in questo momento in cui la questione del risanamento dei conti pubblici ha acquistato grande rilievo e alcuni risultati sono stati già conseguiti.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo quindi alle repliche del relatore e del Governo, dopo le quali procederemo all'esame degli articoli e degli emendamenti.

Ritengo altresì che, sulla base della decisione dell'ultimo ufficio di presidenza, ove non siano insorti nel frattempo obiezioni o orientamenti difformi da parte dei gruppi, la Commissione possa approvare il provvedimento nella seduta odierna.

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. Il dibattito svolto e le audizioni effettuate hanno consentito di chiarire le principali questioni sulle quali il testo originario presentato dal Governo non era soddisfacente, ossia quelle relative alla natura giuridica del fondo e alla sua alimentazione.

La prima questione, che io stesso avevo sollevato in sede di relazione, riguardava, dicevo, la sostanziale ambiguità del provvedimento o meglio del suo oggetto, cioè del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato che per alcuni versi si presentava come un'amministrazione autonoma e per altri come un'ordinaria attività amministrativa del tesoro.

Al riguardo, nella mia relazione avevo indicato una determinata direttrice, ma poi, ulteriori considerazioni mi hanno indotto a sostenere, in un successivo intervento, la direttrice opposta, cioè quella della massima semplificazione delle procedure di gestione del fondo, che viene ricondotta interamente nell'ambito della ordinaria attività del Ministero tesoro. A tale obiettivo si ispirano gli emendamenti da me predisposti ai vari articoli del provvedimento.

La seconda questione, riguarda l'imputazione dei proventi delle alienazioni al fabbisogno corrente o alla diminuzione

del debito pubblico. Alla contraddizione che vi era nel testo originario, che prevedeva sostanzialmente sia l'una che l'altra soluzione, si è sostituita una scelta molto netta, indicata dal Governo con la legge finanziaria 1994 cioè la precisazione che il fondo è diretto alla riduzione del debito pubblico e non del fabbisogno.

Non ho altro da aggiungere e rimango a disposizione della Commissione per eventuali chiarimenti sui singoli emendamenti.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor presidente, come lei ha già messo in evidenza, il provvedimento concerne questione di un certo rilievo, ancorché strumentale rispetto agli obiettivi ed alle decisioni concrete delle varie manovre finanziarie; si tratta però di una strumentalità assolutamente non neutra.

Parallelamente all'iter di questo provvedimento per l'istituzione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, il Senato sta esaminando, ugualmente in sede legislativa e con la prospettiva di una conclusione nelle prossime settimane, quello per la completa separazione, con i dovuti accorgimenti e garanzie, tra tesoro e Banca d'Italia. Si tratta di scelte strumentali, interne al nostro ordinamento; quella all'esame del Senato corrisponde anche ad una indicazione della Comunità economica europea ed ha la scadenza del 31 dicembre prossimo; di essa avremo comunque modo di discutere approfonditamente in questa sede nelle prossime settimane quando il Senato avrà licenziato il relativo provvedimento.

Desidero dare atto, in maniera non formale, dell'elevatezza e della profondità del confronto svolto in questa Commissione sul disegno di legge n.1701 con la relazione dell'onorevole Tarabini, i contributi dei vari colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali e quello del ministro del tesoro, professor Barucci.

Credo che tutti ricordiamo – mi trovavo anch'io in questa Commissione, sia pure in altra veste – le varie fasi del dibattito con le audizioni del ragioniere generale dello Stato e del direttore generale del tesoro e come la questione in oggetto fosse sottolineata con diversità non dico di enfasi ma certo di importanza. Come giustamente ha sottolineato in una precedente seduta il relatore, onorevole Tarabini, vi era un nodo decisivo e definitivo da affrontare. In tema di privatizzazioni, veniamo da diversi tentativi (mi riferisco all'aspetto dei bilanci) nei quali le privatizzazioni stesse potevano consentire la chiusura dei saldi e quindi incidere direttamente o meno sul deficit; un esercizio vide una appostazione addirittura di 15 mila miliardi, poi ridotti a 7 mila; oggi, con l'approvazione di questo provvedimento, la Camera darà una sanzione anche legislativa definitiva alla scelta contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento prima dell'estate e presente nella legge finanziaria: le dismissioni di qualunque tipo siano non concorrono alla riduzione del deficit ma direttamente alla riduzione dello stock del debito.

Non dico che in questo modo ci bruciamo i vascelli alle spalle – non voglio mettere troppa enfasi; ho già detto che è una scelta strumentale – ma mi sembra una scelta assolutamente coerente con le decisioni del Parlamento e le scelte della legge finanziaria.

Desidero infine precisare di ritenere significativa e condivisibile la scelta prefigurata dagli emendamenti preannunciati dal relatore, di imputare i ricavi delle operazioni di dismissione a riduzione dello stock del debito pubblico, in maniera tale da ridurre il costo del servizio del debito stesso.

In questo modo credo si faccia un passo avanti decisivo e potremo dare credibilità alla volontà di ridurre il debito e non mescolare i problemi di disavanzo e di saldo primario con quelli della riduzione del debito. Non è che con questo provvedimento le dismissioni non avranno una loro incidenza positiva sul disavanzo e comunque sulla determinazione del fabbisogno annuale dello Stato, ma lo avranno solamente in misura in-

diretta, solo per il minor costo del servizio del debito, il che praticamente vuol dire nell'anno successivo. È una scelta coraggiosa di maggior rigore che mi auguro che la Commissione vorrà approvare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Regolazione delle vendite di attività e beni dello Stato).

1. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare dello Stato ovvero di partecipazioni dello Stato medesimo, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalità di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Passiamo al voto.

LUIGI MARINO. Annuncio il voto contrario del gruppo di rifondazione comunista su questo articolo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

1. È istituito, presso la Direzione generale del tesoro, il « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2. All'amministrazione del Fondo provvede, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 4, un comitato composto:

a) dal Direttore generale del tesoro che lo presiede;

b) dal Ragioniere generale dello Stato;

c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalità per il funzionamento del Fondo, senza onere a carico del bilancio dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro presenta annualmente il Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo e rende il conto annuale alla Corte dei conti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole da all'amministrazione *fino a* un Comitato composto: *con le seguenti* nell'amministrazione del Fondo il ministro del tesoro è coadiuvato da un Comitato consultivo composto:.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, al comma 1 aggiungere in fine la lettera:

d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.

2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, sopprimere il comma 3.

2. 3.

Il Relatore.

All'articolo 2, al comma 4, sopprimere le parole e rende il conto annuale alla Corte dei conti.

2. 4.

Il Relatore.

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti all'articolo 2, così come di quelli agli articoli successivi.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore all'articolo 2 e agli altri articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LUIGI MARINO. Annuncio il voto contrario del gruppo di rifondazione comunista sugli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.3 del relatore.

FEDE LATRONICO. Vorrei un chiarimento da parte del relatore. L'emendamento riguarda la soppressione del terzo comma dell'articolo 2 che testualmente prevede che « il ministro del tesoro stabilisce le modalità per il funzionamento del fondo, senza onere a carico del bilancio dello Stato ». Si potrebbe desumere che, con l'approvazione di questo emendamento, l'amministrazione del fondo possa comportare oneri a carico del bilancio dello Stato. Non sarei favorevole a questa ipotesi, soprattutto in un momento, in cui, invece, si tende giustamente a fare economie.

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. L'emendamento ha carattere meramente tecnico ed è conseguente all'approvazione del precedente.

Ad esso, come ad altri, mi ero sinteticamente riferito in sede di replica, ricordando come il provvedimento originario fosse affetto da una sostanziale ambiguità nel senso che per certi versi sembrava profilare una mera attività ordinaria del tesoro e per altri delineava, anche nella disposizione che ora si propone di sopprimere, un soggetto giuridico distinto, per il quale ovviamente occorreva prescrivere che la sua attività non dovesse comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Eliminando tale ambiguità, il fondo viene ricondotto alla normale attività del tesoro ed una previsione come quella di cui alla norma in oggetto sarebbe del tutto inutile. Il ministro del tesoro non può fare nulla che dia luogo a maggiore spesa, se non nell'ambito delle leggi; non si tratta della copertura finanziaria dei provvedimenti, perché a questa si deve comunque provvedere per ogni intervento legislativo, ma neppure di quella autonomia che talvolta si riconosce all'amministrazione e che può produrre oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto però si tratti di un'attività autonoma, di un soggetto diverso dall'amministrazione dello Stato. Se si tratta di un fondo autonomo, è una situazione diversa.

Nel provvedimento concernente il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato del 1958, quel fondo veniva configurato espressamente con una personalità giuridica; in quel caso era perfettamente logico disporre che la sua attività non potesse produrre effetti debitori a carico dello Stato; in questo caso siamo invece nella attività ordinaria per la quale ciascun ministro opera nell'ambito delle disponibilità di cui l'amministrazione è dotata, senza alcuna possibilità di oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'emendamento ha dunque – lo ribadisco – carattere prettamente tecnico: è l'adeguamento, anche per questo verso, alla scelta da me proposta e sulla quale si è registrato il consenso del Governo e ritengo della Commissione, di ricomprendere le attività e le funzioni del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato nell'ambito delle ordinarie attività del Ministero del tesoro, come per certi versi sembrava nello stesso testo originario del provvedimento.

Con le modifiche apportate con gli emendamenti predisposti, il fondo diventa puramente e semplicemente un conto corrente infruttifero del tesoro. Gli introiti che provengono dalle dismissioni (mi riferisco solo a questi per semplificare il discorso) vengono contabilizzati nelle entrate del bilancio dello Stato in un capitolo apposito, per evitare che vengano invece distribuiti tra vari capitoli, e vengono corrispondentemente iscritti in un capitolo di spesa: una volta introitati e conseguentemente spesi, affluiscono ad un conto corrente infruttifero di tesoreria per poi sparire immediatamente perché, in base ad altra norma contenuta nel testo originario del provvedimento, i relativi titoli vengono immediatamente distrutti. In questo modo l'attività del fondo viene resa snella e si evita il pericolo, che ritenevo implicito nel testo originario, di costituire un pool permanente di cui non vi è alcuna necessità: l'esigenza reale, stante la produttività costante e maligna del debito pubblico, è quella di estinguere via via i titoli, man mano che affluiscono i proventi, per far cessare la predetta produttività.

Anche questo emendamento, dunque, per le ragioni che ho esposto, tende a caratterizzare quella del fondo come una pura attività amministrativa.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei aggiungere che una delle modifiche apportate è la previsione che tutto faccia capo al ministro del tesoro, eliminando quindi la previsione, di cui appunto al terzo comma dell'articolo 2, che il ministro del tesoro stabilisca le modalità per il funzionamento del fondo. Nella amministrazione del fondo il ministro del tesoro è coadiuvato da un comitato consultivo che rientra nella normale amministrazione del tesoro; ciò secondo una precisa scelta di questa Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

LUIGI MARINO. Annuncio il voto contrario del gruppo di rifondazione comunista su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Conferimenti al Fondo).

1. Sono conferiti al Fondo:

a) i titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 1;

b) gli altri proventi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) i dividendi dovuti allo Stato da parte delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

d) gli utili che gli enti pubblici sono tenuti a versare al Tesoro dello Stato in base a disposizioni normative o statutarie;

e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti di legge;

f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro;

g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo.

2. Le somme derivanti dai proventi, dai dividendi, dagli utili e dal gettito di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* *d)* ed *e)*, affluiscono all'entrata del bilancio statale per essere iscritte su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. I proventi di cui al comma 1, lettera *b)*, sono conferiti al Fondo ove non altrimenti destinati dalla legge finanziaria 1993. Resta ferma la destinazione degli utili di cui al comma 1, lettera *d)*, già, iscritti in bilancio per l'anno 1993.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera:

h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il controvalore dei titoli di Stato, nonché le somme e i proventi di cui al comma l'affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere iscritti su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, denominato « somme da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato ».

3. 2.

Il Relatore.

All'articolo 3, sopprimere il comma 4.

3. 3.

Il Relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

LUIGI MARINO. Annuncio la mia astensione su questo emendamento ed il voto contrario sui successivi 3.2 e 3.3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato).

1. I proventi, i dividendi, gli utili, il gettito e le assegnazioni di cui all'articolo 3 sono interamente impiegati dal Fondo nell'acquisto di titoli di Stato.

2. Il Ministro del tesoro impartisce al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, le

4 occorrenti direttive per l'individuazione delle categorie di titoli da acquistare.

3. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate in borsa o sul mercato telematico dei titoli di Stato, per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati ad operare su tali mercati.

4. In nessun caso il Fondo può porre in essere operazioni, comunque denominate, dirette ad accrescere la propria liquidità mediante indebitamento.

5. Le disponibilità liquide del Fondo sono tenute, per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di acquisto di cui al comma 1, presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente infruttifero.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, sopprimere il comma 4.

4. 2.

Il Relatore.

LUIGI MARINO. Annuncio il voto contrario su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 4.2 del relatore.

FEDE LATRONICO. Vorrei un chiarimento in proposito da parte del relatore.

EUGENIO TARABINI, *Relatore*. L'emendamento risponde alla stessa logica dei precedenti. In sostanza, rientrando il fondo nell'attività ordinaria del tesoro, non occorre prevedere esplicitamente determinati obblighi o divieti, che sono imposti o previsti dalla legge ordinaria.

L'unica particolarità è la previsione di un comitato consultivo, che non modifica la natura della attività del tesoro con riferimento ad un capitolo di bilancio e ad un conto corrente di tesoreria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo).

1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati e devono essere consegnati alla Direzione generale del tesoro che provvede al loro annullamento.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

LUIGI MARINO. Non possiamo lasciarci incantare dal fascino di un *escamotage* tecnico. Non siamo contrari a perseguire una politica di riduzione del debito pubblico: non è questo il punto. Al di là di certe ambiguità circa la natura del fondo sottolineate fin dall'inizio della discussione del provvedimento, siamo contrari soprattutto al modo in cui si vuole alimentare il fondo stesso.

Desidero richiamare molto brevemente le posizioni assunte dal nostro gruppo in merito alle privatizzazioni e alle dismissioni. Per quanto riguarda, ad esempio, il patrimonio immobiliare, più passa il

tempo e più la politica perseguita si rivela cieca: da una parte si vogliono vendere caserme e locali in genere, affermando di voler costruire ospedali, scuole e centri di accoglienza e di riposo per gli anziani, salvo poi a trovare nei capitoli di bilancio somme enormi per il fitto di locali. Al di là anche del problema della trasparenza, anche per quanto riguarda le altre dismissioni, non posso che richiamare quanto la mia parte politica ha sottolineato in Commissione ed in Assemblea. Noi contestiamo il modo scelto per alimentare il fondo: siamo contrari alla utilizzazione delle dismissioni e riteniamo che, oltre alla mancanza di trasparenza non solo in ordine alle opportunità ma anche sui criteri di valutazione, il gettito risulterà estremamente irrisorio rispetto alle dimensioni del debito pubblico.

I modi di perseguire la politica di riduzione del debito pubblico dovrebbero essere completamente diversi. È un anno e mezzo che lo diciamo, ponendo sotto accusa anche le scelte di politica monetaria che sono state fatte. Uno dei modi potrebbe anche essere l'intervento sui tassi di interesse, con una patrimoniale che colpisca i grandi patrimoni, come da noi sempre auspicato.

Per tutte le ragioni che ho brevemente ricordato, il gruppo di rifondazione comunista voterà contro il provvedimento: la nostra è una posizione di principio contraria al modo scelto per intervenire in questa materia e non certamente al fatto tecnico rappresentato dalla istituzione del fondo.

SILVIO MANTOVANI. Per la verità, oggi non discutiamo delle privatizzazioni o delle dismissioni del patrimonio immobiliare quanto degli eventuali proventi di tali operazioni, se cioè devono andare a finanziarie nuova spesa corrente, ridurre il disavanzo corrente o invece lo stock del debito pubblico.

Da questo punto di vista e sulla base anche della discussione e dei chiarimenti intervenuti mi pare che la soluzione trovata sia quella più corretta sia per le esigenze di trasparenza e correttezza contabile sia come dimostrazione di un rafforzamento dell'impegno per la riduzione del debito, che è nell'obiettivi di tutti.

Per questi motivi confermo il voto favorevole del gruppo del PDS non senza sottolineare per altro che anche questa iniziativa potrà avere un effetto positivo in quanto ad essa si accompagni anche una linea di riduzione del disavanzo. Se dovessimo andare da un lato a ridurre lo stock del debito pubblico attraverso misure di questo tipo e per altro verso ad incrementare il disavanzo corrente, andremmo verso soluzioni contraddittorie e potenzialmente anche controproducenti.

FEDE LATRONICO. Anche il gruppo della lega nord esprimerà voto favorevole sul provvedimento, anche se, come avevamo rilevato durante l'audizione del ragioniere generale dello Stato, si sarebbero forse potuti introdurre miglioramenti tecnici al testo in discussione, individuando una forma di percentualizzazione di abbattimento del debito, anno per anno, anche in tempi lunghi, anche in un periodo cinquantennale perché lo stock del debito pubblico è talmente elevato che non si può pensare di ridurlo a breve termine.

Per altro l'unico strumento che abbiamo oggi a disposizione per cominciare ad incidere sul debito pubblico è questo e pertanto voteremo a favore del provvedimento.

NICOLAMARIA SANESE. A nome del gruppo della democrazia cristiana annuncio il voto favorevole sul disegno di legge e l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore, onorevole Tarabini, che ha consentito, anche attraverso le audizioni ed il confronto con il Governo, di migliorare il testo originario.

Quello che ci accingiamo ad approvare è uno strumento nuovo ed un segnale politico, che apprezziamo e vogliamo sottolineare.

FRANCESCO BORGIA. Desidero anch'io sottolineare il positivo lavoro svolto dalla Commissione, che ha consentito di elaborare un risultato certamente apprezzabile che ci induce, come gruppo socialista, ad un voto favorevole.

PRESIDENTE.Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 1701 di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » (1701):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Hanno votato *sì* 23
Hanno votato *no* 2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Arrighini, Borgia, Campatelli, Castagnola, Castellazzi, Coloni, Galbiati, Giuliari, Iodice, Latronico, Mantovani, Mastranzo, Ostinelli, Reichlin, Rojch, Rotiroti, Sanese, Solaroli, Soriero, Tarabini, Tiraboschi, Vozza e Zarro.

Hanno votato no:

Guerra e Marino.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 27 settembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-5LG-10
Lire 500